

Codice A18220

D.D. 28 maggio 2015, n. 1272

Ferrovia Torino-Ceres, Comune di Lanzo Torinese. D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento del laboratorio artigianale di falegnameria distinto al C.T. al foglio 12, mappali n. 177 e 602.

Premesso che

il sig. BARUTELLO COLETTTO Piergiuseppe, in qualità di legale rappresentante dell'attività artigianale "Falegnameria F.lli Barutello Coletto Snc", con sede nell'immobile sito in Lanzo Torinese Frazione Colombaro n. 8, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, con ampliamento del laboratorio artigianale di falegnameria, nell'immobile distinto al C.T. del Comune di Lanzo Torinese al foglio 12, mappali n. 177 e 602, posto ad una distanza minima di m 26,00 dalla più vicina rotaia (m 20,00 dal muretto esistente di delimitazione dell'area ferroviaria).

Contestualmente alla richiesta, il sig. BARUTELLO COLETTTO Piergiuseppe, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota prot. n. 18265/722/DEF, acquisita agli atti con prot. n. 264/A18220 del 07/01/2015, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dichiarando che lo stesso risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il Nulla Osta del Comune di Lanzo Torinese, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 16/09/2014;

in data 02/02/2015, con nota prot. n. 5506/A18220, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 7/2005;

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 02/02/2015, con nota prot. n. 5515/A18220, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 05/03/2015 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 00455, acquisita agli atti con prot. n. 15408/A18220 del 18/03/2015, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

Considerato che

Tra l'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga e la linea ferroviaria Torino-Ceres è presente la strada provinciale Lanzo-Torino, corrente in fregio alla sede ferroviaria, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1 lettere a) c) d) e) e comma 3, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres, ed il parere favorevole del Comune di Lanzo Torinese, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

in data 05/05/2015 il Settore scrivente ha proceduto, congiuntamente alla Società concessionaria, al richiedente ed al tecnico incaricato per la redazione della documentazione progettuale, ad espletare una visita di sopralluogo, di cui è stato redatto apposito verbale sottoscritto e depositato agli atti, per l'accertamento della consistenza dei luoghi, nel corso della quale è stato verificato che il numero civico dell'immobile oggetto di richiesta di deroga è il n. 8;

simultaneamente alla realizzazione delle opere oggetto di richiesta di deroga, è prevista la demolizione di due tettoie esistenti e per cui è stato ottenuto regolare condono edilizio, prospicienti la linea ferroviaria e pertanto l'intervento è migliorativo rispetto alla situazione attuale in quanto comporta l'aumento, misurato in proiezione orizzontale, della distanza dal nuovo manufatto al binario ferroviario più vicino;

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 18265/722/DEF del 30/12/2014;

viste le note di questo Settore prot. n. 5506 E N. 5516 del 02/02/2015;
vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 00455 del 05/03/2015;
vista la nota del Comune di Lanzo Torinese del 16/09/2014.

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, al sig. BARUTELLO COLETTO Piergiuseppe, legale rappresentante dell'attività artigianale "Falegnameria F.lli Barutello Coletto Snc" con sede nell'immobile sito in Lanzo Torinese, Frazione Colombaro n. 8, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento del laboratorio artigianale di falegnameria ubicato nell'immobile distinto al C.T. al foglio 12, mappali n. 177 e 602, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 07/01/2015 con prot. n. 264/A18220;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti